



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA V

Roma,

Federbio
P.zza dei Martiri, 1
40121 Bologna

E, p.c. DG della Prevenzione e del Contrasto
delle Frodi Agroalimentari
VICO
SEDE

Oggetto: pratiche di cui all'art. 18.1 del Reg. 889/2008.

Si fa riferimento alla nota n. 93/13 del 28.11.2013 con la quale codesta Federazione sollecita un parere sulla corretta gestione delle pratiche di cui in oggetto.

Nella stessa nota Federbio ritiene che la *realizzazione* di un registro informatico sullo svolgimento di tali pratiche non trova fondamento nella regolamentazione in vigore che prevedrebbe solo la verifica del rispetto delle procedure autorizzative²³.

A tal proposito si fa presente che l'art. 4, par. 6 del DM 18354 del 27.11.2009, prevede che le pratiche di cui al par. 1 dell'articolo 18 del reg. 889/08 quali: applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decorazione "*vanno comunque effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146 allegato previsto dall'art.2 comma 1 lett. b, al paragrafo mutilazioni ed altre pratiche*".

La suddetta disposizione non può prescindere dall'art. 18.1 del Reg. 889/08, dove si stabilisce che le summenzionate pratiche "*non sono praticate sistematicamente sugli animali in agricoltura biologica*".

Per una corretta applicazione della richiamata norma regolamentare, l'art. 4, par. 6 del DM 18354 del 27.11.2009, prevede, tra l'altro, che "*l'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure*".

Si fa presente inoltre che l'FVO, nel corso dell'audit effettuato in Italia nell'aprile 2013, ha rilevato e segnalato alcune non conformità nell'attuazione del richiamato art. 18.1 del Reg. 889/08 tra le quali l'attuazione sistematica in Italia della decornazione sui bovini biologici.

La nota della D.G. VICO n. 10705 del 13.05.2013 non richiede agli OdC la gestione di un registro informatico bensì di essere in grado di fornire all'Autorità competente la consapevolezza delle pratiche di cui all'art. 18.1 del Reg. 889/08 di cui si è avvalso ogni operatore inserito nel sistema.

Recentemente lo stesso FVO ha richiesto all'Italia la seguente azione correttiva che richiama, tra l'altro, l'attuazione da parte degli Organismi di controllo di quanto previsto dalla citata nota VICO n. 10705 del 13.05.2013:

“MIPAAF is requested to provide an update of the situation by 5 may 2014 including the communication on this issue with the CBs (letter No 10705), evidence that CB1 and CB2 have taken this into consideration (e.g. checklist, instructions to inspectors) and if available first result of the efforts made by the CBs (e.g. number of cattle farmers without dehorning, compliant dehorning, non-compliant dehorning)”.

Il Dirigente

Teresa De Matthaëis

